

ANALISI DEI TAGLI DI SPESA

Review della spending review

Ottenuta una interpretazione della spending review applicata alle Casse, il CdA dell'Enpav ha definito le voci di spesa da tagliare. Ma non tutto è coerente con la natura privatizzata del nostro Ente.

di Alberto Schianchi

Consigliere di Amministrazione Enpav

Nei modelli di scuola, la platea dei soggetti economici è divisa in due grandi famiglie: i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, normati da regole specifiche, e quelli di personalità giuridica privata, che sottostanno a regole diverse. Questo non sembra essere vero nella realtà dei fatti: le Casse di previdenza dei professionisti, pur avendo una personalità giuridica di diritto privato - stabilita dal decreto legislativo n. 509/94, per le Casse di più antica nascita, e dal decreto legislativo n. 103/96, per quelle più recenti - sono chiamate a rispettare alcune delle norme tipicamente riservate all'apparato pubblico. Questo perché, come noto, esse sono state inserite nell'elenco Istat degli organismi pubblici non economici, di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 196/2009.

INVASIONI DI CAMPO

La ragione puramente statistica dell'inclusione delle Casse, e dei



loro patrimoni, nell'elenco Istat, appare chiara e orientata alla buona presentazione dei conti nazionali alla Commissione Europea. Del resto le stesse Casse, coscienti della rilevanza pubblica del loro ruolo, hanno sempre condiviso, e anzi auspicato, un dialogo reciproco con le istituzioni. Ma negli anni le invasioni di campo nell'area di autonomia delle Casse sono divenute sempre più pressanti, arrivando a creare veri e propri paradossi e talora anche difficoltà gestionali al comparto previdenziale privato. Ultima, ma solo in ordine di tempo, l'applicazione delle norme del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in

Legge 7 agosto 2012, n° 135), noto come decreto "spending review". Il decreto ha imposto tagli sui cosiddetti consumi intermedi pari al 5% per il 2012 e al 10% a partire dal 2013, calcolati sulla base delle spese sostenute nel 2010, con l'obbligo di versare nelle casse dello Stato i risparmi così ottenuti. Con la conseguenza paradossale che la gestione virtuosa delle Casse non può essere reinvestita nell'interesse degli iscritti. Occorre anche ricordare che, se da un lato il Governo con la spending review ha imposto risparmi alle Casse, dall'altro pochi mesi prima aveva richiesto sempre alle Casse di dimostrare la positività dei propri saldi previdenziali per 50 anni. Per soddisfare questa richiesta dell'ex Ministro Fornero, le Casse hanno affrontato importanti processi di riforma dei propri sistemi pensionistici, che hanno comportato inevitabilmente dei costi straordinari di consulenza oltre a quelli per le riunioni straordinarie degli organi collegiali, necessarie per varare le riforme entro i ridottissimi tempi imposti dal Governo. Inoltre, proprio perché nate per essere applicate alla Pubblica Amministrazione e per i bilanci pubblicistici, le norme sulla spending review hanno subito fatto

“Perché non coinvolgere le Casse negli investimenti pubblici per strade, scuole, carceri e ospedali?”.

emergere alcuni problemi per le Casse privatizzate.

I CONSUMI INTERMEDI

Con una nota del 4 ottobre 2012, indirizzata al Direttore Generale del Ministero del Lavoro **Edoardo Gambacciani**, l'Enpav ha evidenziato alcune difficoltà nell'applicazione ed interpretazione delle voci di spesa da far rientrare tra i consumi intermedi. Il bilancio degli enti dei professionisti, innanzitutto, ha natura economica e non finanziaria, come invece quello degli enti pubblici. Questo significa che l'imputazione dei costi e dei ricavi avviene per competenza e non seguendo il mero principio delle entrate e uscite di cassa. Pertanto, la classificazione dei costi non coincide con la classificazione delle voci di spesa dei consumi intermedi individuata nella circolare n. 5 del 2 febbraio 2009 della Ragioneria generale dello Stato (“Codificazione dati gestionali Amministrazioni centrali dello Stato- Aggiornamento”). Inoltre, alcune voci di spesa indicate come “consumi intermedi” riguardano costi che hanno alla base dei contratti vincolanti e rispetto ai quali il decreto legislativo n. 95/2012 non prevede il diritto di recesso per l'Ente, in quanto tale diritto è previsto solo per le Pubbliche Amministrazioni. Soprattutto, alcune spese di cui il decreto chiede la riduzione sono costi ineliminabili per il buon funzionamento dell'Ente, in quanto strumentali e funzionali alla gestione e im-

piego del patrimonio o al controllo del bilancio o perché connesse alla realizzazione di finalità istituzionali dell'Ente verso i propri iscritti. Le difficoltà interpretative sono risultate talmente oggettive da indurre lo stesso Ministero a fornire specifici chiarimenti attraverso una sua circolare dello scorso mese di febbraio, consentendo una più coerente interpretazione delle tipologie di voci di spesa da classificare come consumi intermedi. Tale rilettura ha quindi portato il Consiglio di Amministrazione Enpav a rivedere alcune voci di spesa da includere tra i consumi intermedi per gli anni 2012 e 2013.

ULTERIORI VINCOLI

In realtà, il decreto sulla spending review rappresenta solo la punta dell'iceberg di un combinato disposto di normative che, essendo riferite agli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco Istat, sottopongono di conseguenza anche le Casse a vincoli di razionalizzazione della spesa riservati alla pubblica amministrazione. L'articolo 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad esempio, dispone che per gli anni 2013 e 2014 le spese per l'acquisto di mobili ed arredi non possano essere di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011. Il successivo comma 142 dispone che le somme derivanti da tali riduzioni di spesa siano versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, nelle

casse statali. Ancora, l'articolo 2 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) impone agli enti pubblici, a partire dall'anno base 2007, il rispetto del limite di spesa per la manutenzione ordinaria degli immobili non a reddito dell'1% del valore degli immobili medesimi, prevedendo nel contempo l'obbligo di versare nelle casse dello Stato il conseguente differenziale di spesa. L'Enpav, sulla base delle disposizioni dei commi da 618 a 623, del medesimo articolo 2, della Legge Finanziaria 2008, ha valutato di non essere tenuto al versamento della percentuale di risparmio, pur rispettando il limite di spesa imposto dall'articolo. Dette norme, inoltre, pongono alle Casse ulteriori problemi in relazione alla base d'anno individuata.

SPRECO ANZICHÉ RISPARMIO

Individuare a posteriori l'ammontare di una voce di spesa di un certo anno da utilizzare come base di riferimento per determinare i limiti di spesa da dover rispettare negli anni successivi, è abbastanza discutibile. L'atteggiamento governativo verso le Casse è un vero e proprio spreco di risorse pubbliche: infatti, anziché richiedere pretestuosi versamenti alle casse statali, una vera collaborazione e comunione d'intenti potrebbe accelerare un circolo virtuoso per il paese. Perché non coinvolgere le Casse in investimenti pubblici quali la costruzione di scuole, carceri, ospedali o vie di comunicazione? Questo potrebbe rappresentare un impiego fruttuoso dei patrimoni delle Casse, senza però lederne l'autonomia e la personalità di diritto privato. ●